



Ai sig.ri Segretari dei Comuni

interessati dalla tornata elettorale del 12 giugno 2022

Oggetto: pubblicazione dei dati dei candidati ai sensi della legge 9 gennaio 2019, n. 3 - Controlli.

Com'è noto, la legge 9 gennaio 2019, n. 3 reca, al comma 14 dell'art. 1, al fine di garantire la trasparenza dell'attività effettuata dai partiti e movimenti politici, l'obbligo indicato in oggetto, direttamente connesso all'esigenza di consentire all'elettore una scelta informata e consapevole tra i candidati, anche considerato il dato testuale dello stesso comma 14, che all'ultimo periodo espressamente enuncia la finalità di "rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura".

Il medesimo art. 1, al comma 15, prevede poi, al primo periodo, che gli stessi dati siano, a cura del partito/lista, comunicati all' "ente cui si riferisce la consultazione elettorale", ai fini della loro pubblicazione nel sito internet dell'ente stesso, in apposita sezione denominata "elezioni trasparenti", entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale.

Ciò posto, atteso che la norma, al comma 23, attribuisce alla COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI il potere/dovere di irrogazione delle sanzioni previste per la violazione dei citati obblighi di pubblicazione, risulta necessario ed utile che, in occasione della effettuazione di consultazioni elettorali amministrative, il Segretario del Comune o della Provincia, quale fulcro operativo dell'attività delle amministrazioni comunali e provinciali ed organo di controllo della legalità amministrativa (tanto come risultante, a monte, prima del preciso enunciato dell'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 e poi della attribuzione, *ex lege*, al segretario comunale e provinciale della



COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E
IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

funzione di responsabile anticorruzione, come previsto dalla legge n. 190/2012), collabori con questa Commissione nel garantire l'effettività delle norme di cui si tratta, procedendo alla verifica del regolare adempimento degli obblighi gravanti su partiti, movimenti politici e liste (queste ultime esclusivamente allorché dichiarino un collegamento funzionale con partito o movimento politico¹) ai sensi del citato comma 14, provvedendo ad ogni eventuale, conseguente, accertamento e dandone comunicazione tempestivamente, e comunque entro trenta giorni dalla data di svolgimento della competizione, a questa Commissione; ciò anche tenuto conto del disposto del medesimo art. 1, comma 26-bis.

In via analogica gli stessi adempimenti devono essere posti a carico della figura del Segretario Generale (od organo equivalente) delle singole Regioni.

In conclusione, sottolineato ancora una volta il ruolo del Segretario comunale e provinciale (e, per analogia, della corrispondente figura dell'amministrazione regionale) quale terminale principale dell'azione di garanzia della legalità nell'ente di riferimento, si confida nella massima collaborazione della S.V. nel garantire il perseguimento dell'obiettivo di soddisfacimento delle esigenze di rafforzamento della trasparenza e del controllo dei partiti e movimenti politici.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL PRESIDENTE
Federici

¹ Vedasi dichiarazione di cui al paragrafo 1.3.3 delle "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature"
- Ministero dell'Interno - 2022.